

di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (e del Mare — Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0000747 del 18/08/2008

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", che nella parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" prevede le norme di attuazione della Direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dai Decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (oggi Ministero della Sviluppo Economico) 17/07/2000 e 22/12/2000, nonché dalla concessione del 20/04/2005, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A, concessionaria della trasmissione e del dispacciamento dell'energia elettrica sulla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale, predispone ogni anno il Piano di sviluppo della rete elettrica nazionale e lo sottopone all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

CONSIDERATO che dal 2004 Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A, di seguito "Terna", ha avviato una metodologia sperimentale di Valutazione Ambientale Strategica del proprio Piano di Sviluppo nello spirito della Direttiva 2001/42/CE. La sperimentazione si è avvalsa del lavoro di un Tavolo di coordinamento Ministeri-Regioni-Terna, promosso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare . Il Tavolo VAS – cui hanno partecipato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali , il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Infrastrutture, dodici Regioni e una Provincia autonoma firmatarie di un apposito protocollo di intesa con Terna - ha affrontato i diversi aspetti metodologici e procedurali legati all'applicazione della VAS al Piano di Terna, con il fine di definire e sperimentare il processo di valutazione strategica in modo condiviso e conforme alla Direttiva 2001/42/CE;

CONSIDERATO che il Piano annuale di sviluppo della rete elettrica nazionale deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. n.152/2006, così come modificato dal D. L.gs. n. 4/2008, che individua nel Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90;

VISTO il Decreto GAB/DEC/150/07 di organizzazione e funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che a seguito del formale insediamento della Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA-VAS, presso il MATTM, avvenuto in data 21 novembre 2007, Terna ha richiesto l'attivazione della fase preliminare ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 152 del 2006 ,allo scopo di definire le informazioni che devono essere fornite nel rapporto ambientale. Il documento per lo *scoping* è stato trasmesso da Terna per via elettronica a tutti i soggetti coinvolti nella procedura, fissando per il giorno 15 dicembre 2007 la scadenza per l'inoltro delle osservazioni e per il 20 dicembre 2007 il termine della fase preliminare.

CONSIDERATO che in data 13 dicembre 2007, con nota prot. n. DG BAP S02/34.19.04./22216/2007, il MiBAC ha inoltrato al MATTM e a Terna le proprie osservazioni al Documento di *scoping* riferito al Piano di Sviluppo 2008;

CONSIDERATO che secondo quanto concordato nell'ambito della fase preliminare della VAS (Scoping), il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2008 si compone di due sezioni:

- la prima, oggetto di approvazione, è relativa alle nuove esigenze di sviluppo della rete:
- la seconda riporta gli avanzamenti dei processi localizzativi relativi alle esigenze di sviluppo già approvate con precedenti piani.

Entrambe le parti sono oggetto di valutazione ambientale;

CONSIDERATO che in data 7 febbraio 2008 Terna ha presentato formale richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale strategica per il Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2008 ai sensi del Titolo II parte seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che le attività istruttorie sono state effettuate sulla base della documentazione pubblicata da Terna, che comprende:

 a) il Piano di Sviluppo 2008 di Terna, articolato in due sezioni relative, rispettivamente, alla illustrazione dei nuovi interventi previsti dal Piano sulla base delle esigenze individuate e caratterizzate, e all'aggiornamento delle attività svolte nel 2007;

M

- b) il Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2008, articolato in un volume nazionale e in 21 volumi regionali e provinciali;
- c) la Sintesi non tecnica del Piano di Sviluppo 2008 e del Rapporto Ambientale;

CONSIDERATO che in relazione all'entrata in vigore il 13 febbraio 2008 del D.Lgs. n. 4 del 2008, con il quale è stato emanato il correttivo delle parti prima e seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006, la procedura di VAS, avviata secondo le disposizioni del testo originario del decreto modificato, in mancanza di una norma transitoria al riguardo, è proseguita secondo le disposizioni introdotte dal decreto correttivo, fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti in quanto compatibili con le disposizioni del D. Lgs. n. 152 del 2006;

CONSIDERATO che, pertanto, la Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA-VAS, ha provveduto ad adeguare alle disposizioni del suddetto correttivo le attività istruttorie non ancora espletate, con particolare riferimento alle modalità di formulazione del parere di VAS reso dalla predetta Commissione Tecnica, configurato quale "parere motivato" ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 4 del 2008.

PRESO ATTO che in data 31 marzo 2008 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di piano e del rapporto ambientale; e che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti ed associazioni:

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenze per i beni archeologici del Lazio e della Basilicata:
- APAT;
- Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Umbria;
- Provincia Autonoma di Trento;
- Province di Campobasso e Grosseto;
- Comune di Firenzuola;
- Associazione Mediterranea per la Natura;
- WWF;
- Consorzio EGO:

VISTO il parere n. 35 del 5 maggio 2008 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che fa parte integrante del presente atto, trasmesso con la nota del 19 maggio 2008 prot. CTVA/2008/2015, e predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute, fatte salve quelle per le quali si è ritenuto che per il loro contenuto possano più propriamente essere prese in considerazione a livello regionale, ovvero nell'ambito delle singole procedure di VIA; ritenuto di dover integrare le considerazioni espresse nel sopracitato parere nei punti riguardanti in particolare il contesto programmatico e strategico, le linee di pianificazione pluriennale e il quadro degli interventi e descrizione delle esigenze;

PRESO ATTO del parere espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, Prot. n. DG PAAC/34.19.04/6841/2008 del 30 maggio 2008, reso sulla base delle valutazioni espresse dalle Soprintendenze competenti, che fa parte integrante del presente atto;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del parere motivato relativo al Piano di Sviluppo 2008 sopraindicato,

ph

ESPRIME

parere positivo sul Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale 2008, con le richieste di integrazione di seguito riportate, che si ritiene necessario recepire per quanto possibile nel Piano di Sviluppo e Rapporto Ambientale 2008 e integralmente nell'elaborazione del Piano di Sviluppo e Rapporto Ambientale 2009.

A) PRESCRIZIONI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

1. Il contesto programmatico e strategico

Il rapporto ambientale deve definire e documentare gli scenari strategici di riferimento sulla base dei quali sono individuate le opzioni alternative di disegno e dimensionamento della rete elettrica nazionale. Nell'ambito di tali scenari dovranno essere considerati anche i vincoli di carattere ambientale derivanti da obiettivi adottati a livello nazionale, internazionale e ove necessario a livello locale, in materia di aumento dell'efficienza energetica e di riduzione dei consumi di fonti fossili, delle emissioni inquinanti e di gas serra, anche nel senso di tener conto dei livelli di possibile produzione e consumo di energia a livello locale; dovrà inoltre essere considerata la vulnerabilità della rete ai cambiamenti climatici. In particolare dovranno essere definiti gli adeguati livelli di confronto e coordinamento fra PdS e strumenti programmatici strategici di livello internazionale, nazionale.

Fra i primi si citano, a titolo di esempio:

- Strategic Energy Technology Plan (SET Plan), Commissione Europea, Nov. 2007, che fra le azioni prioritarie da mettere in atto nei prossimi 10 anni comprende le reti intelligenti con quantità crescenti di fonti rinnovabili e generazione distribuita, mentre assume come obiettivo per il 2050 l'elaborazione di strategie per la transizione verso reti energetiche integrate a livello europeo¹.
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle Regioni. Due volte 20 per il 2020, l'opportunità del cambiamento climatico per l'Europa, Commissione Europea, 2008, che indicando l'obiettivo di riduzione del 20% delle emissioni di gas serra entro il 2020 ed un'ulteriore dimezzamento entro il 2050 indirizza le opzioni strategiche verso la produzione da fonti rinnovabili e verso il decentramento della produzione di energia elettrica;
- Piattaforma tecnologica europea SmartGrids che definisce un percorso di progressiva migrazione delle reti di trasmissione europee verso un modello di rete decentrata, che integri la produzione da fonti rinnovabili e la generazione distribuita di energia elettrica.

Cfr. fra gli altri ENEA, Dossier Tecnologie per l'energia: quali innovazioni e strategie industriali in Europa? Il set plan e le sue proposte. Roma, 18 marzo 2008



- Libro Verde della Commissione "Una strategia europea per un'energia sostenibile, competitiva e sicura", Marzo 2006, con particolare riferimento alle indicazioni in materia di integrazione della rete europea per il trasporto dell'energia elettrica e di incremento della capacità di interconnessione fra le reti nazionali, di sicurezza dell'approvvigionamento energetico anche in relazione ai potenziali effetti indotti dal cambiamento climatico, di promozione del risparmio energetico e dell'impiego di fonti rinnovabili.
- Libro verde della Commissione "L'adattamento ai cambiamenti climatici in Europa

 quali possibilità di intervento perl'UE", Giugno 2007
- Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, con particolare riferimento a quanto previsto all'articolo 6 della medesima direttiva Articolo 6 (Distributori di energia, gestori del sistema di distribuzione e società di vendita di energia al dettaglio)

Fra gli strumenti di livello nazionale e regionale dovranno essere considerati:

- Il Programma Operativo Nazionale (POIN) Energia 2007-2013,
- Le disposizioni finanziarié e di bilancio in materia di politica energetica
- Il Piano Nazionale di Allocazione dei permessi di emissione 2008-2012, D.Lgs. 4 aprile 2006 n. 216
- La Rete Natura 2000
- Il progetto Rete Ecologica Nazionale
- Piani di bacino distrettuali di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla legge 183/89
- Il progetto Operativo Difesa del Suolo
- i Piani Energetici Regionali e i Piani Regionali di Risanamento Atmosferico.

In relazione agli obiettivi del Piano di Sviluppo si ritiene opportuno conseguire un più adeguato livello di integrazione delle tematiche ambientali, evidenziando in quella sede come il PdS può contribuire al raggiungimento di obiettivi strategici assunti dal nostro paese in materia ambientale².

2. Le linee della pianificazione pluriennale

Preliminarmente alla elaborazione del Piano e del Rapporto ambientale su base annuale, Terna dovrà elaborare un documento di pianificazione strategica di ampio respiro. Tale piano, che costituisce il quadro di riferimento nel quale collocare le valutazioni degli strumenti di aggiornamento annuali, dovrà essere elaborato entro un anno secondo le indicazioni che verranno condivise in sede di Tavolo nazionale. Il Piano quadro decennale dovrà valutare scenari di sviluppo della rete di medio e lungo termine alternativi, comparando diverse ipotesi di evoluzione della domanda e delle politiche di settore. Particolare attenzione dovrà essere dedicata ad illustrare e documentare il processo di quantificazione e caratterizzazione delle esigenze elettriche a livello nazionale come a livello regionale, in rapporto agli scenari di medio-lungo termine, e

Si veda, ad esempio, il Libro Verde della Commissione Europea sulla strategia per un'energia sostenibile (2006) nelle cui conclusioni si indicano, nell'enunciare i tre obiettivi principali della politica energetica europea lo "sviluppo sostenibile" viene anteposto a "competitività" e "sicurezza dell'approvvigionamento".



tenuto conto di obiettivi strategici di contenimento e riduzione di consumi energetici ed emissioni inquinanti. É inoltre opportuno definire - in sede di Tavolo VAS – la base di riferimento per la valutazione degli scenari evolutivi (condizioni ambientali, socio-economiche, andamento di domanda e offerta di energia, ecc.), e predisporre un adeguato sistema di indicatori che consenta di valutare se e quanto i piani annuali determinano esiti coerenti con il quadro programmatico decennale.

3. La valutazione ambientale delle scelte strategiche

Anche se non tutte le scelte che definiscono il quadro di riferimento programmatico e strategico del PdS sono definite nell'ambito del medesimo strumento, appare comunque opportuno, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE, inserire nel Rapporto Ambientale considerazioni qualitative e quantitative inerenti gli impatti ambientali di scala globale attesi a fronte dello scenario di medio termine entro il quale si colloca il PdS nel suo orizzonte decennale. Tale valutazione dovrebbe prendere in considerazione i differenti scenari di evoluzione della domanda e dell'offerta di energia evidenziando il ruolo svolto in detti scenari dalla rete di trasmissione (capacità di trasporto, dispacciamento, ecc.) anche in relazione agli obiettivi di contenimento delle emissioni di inquinanti e di gas climalteranti. Dovranno inoltre essere adeguatamente considerati i potenziali impatti diretti e indiretti del cambiamento climatico sulla efficienza e funzionalità della Rete di Trasmissione Nazionale. La valutazione dovrà quindi prendere in considerazione obiettivi e strategie definiti nelle norme e linee guida recentemente approvate ed in particolare:

- Deliberazione CIPE 4 dicembre 2007
- Legge Finanziaria 2008 con riferimento alle previsioni in materia di risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Nell'ambito di tale valutazione sarà inoltre opportuno analizzare criteri generali e specifici che definiscono le scelte in materia di importazione ed esportazione dell'energia elettrica, e conseguentemente le esigenze in materia di linee di trasporto transfrontaliere (anche con riferimento a quanto previsto all'art. 11 D.Lgs. 152/2006).

4. Il contesto ambientale e territoriale

Il rapporto ambientale dovrà descrivere il contesto ambientale e territoriale di riferimento per gli interventi compresi nel piano. Tale contesto sarà descritto coerentemente con il livello di dettaglio richiesto dal parallelo livello di approfondimento progettuale, secondo l'approccio metodologico proposto da Terna, dalle macroalternative, ai corridoi, alle fasce di fattibilità. Più in particolare, l'analisi del contesto ambientale e territoriale dovrà definire gli approcci analitici, le basi di dati, i criteri interpretativi e valutativi che configurano il sistema di indicatori in funzione dei quali procedere alla generazione di alternative localizzative. Per quanto riguarda in particolare le componenti ambientali da considerare, si ritiene opportuno prevedere:

 la specifica considerazione di popolazione e salute umana (come previsto nell'allegato VI del D. Lgs n. 4/2008), anche mediante la stima della popolazione

A

esposta a vari livelli di campo magnetico con riferimento sia alla situazione esistente, sia ai nuovi interventi proposti;

- l'individuazione dei principali corridoi ecologici, con particolare riferimento a quelli interessati da rotte migratorie dell'avifauna;
- la trattazione dell'ambiente idrico ed idrogeologico laddove siano ipotizzati interventi di posa di cavi interrati e di cavi sottomarini.

Nei casi in cui ai diversi livelli di pianificazione il Piano individuerà infrastrutture che interessano in modo diretto o indiretto siti inseriti nella rete Natura 2000 (SIC e ZPS ai sensi della direttiva 92/43/CE) dovrà essere predisposta una valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 s.m.i., da integrare al Rapporto Ambientale. Occorre inoltre prevedere la redazione, nell'ambito dei volumi regionali di un'approfondimento su base regionale della VinCA "nazionale" che evidenzi la presenza di specie e habitat vulnerabili e prioritari in relazione agli specifici interventi previsti. Il livello di approfondimento al quale valutare l'incidenza del Piano sarà quella del "corridoio"; a questa scala dovranno essere censite e caratterizzate le aree appartenenti alla Rete Natura 2000 potenzialmente interferite, con particolare riferimento allo stato di conservazione dei siti e ai diversi livelli di vulnerabilità e rarità delle specie e degli habitat presenti nei siti agli interventi oggetto del Piano. Tale Valutazione non sostituisce comunque le Valutazioni di Incidenza che dovranno essere effettuate in sede di sviluppo dei singoli progetti.

5. La definizione degli interventi

Dovrà esser descritto in che misura, e secondo quali criteri di priorità, gli interventi compresi nel PdS si inseriscono nella strategia per il periodo proposto. Nel passaggio alle soluzioni localizzative, è opportuno che venga documentata a livello regionale la quantificazione e caratterizzazione delle esigenze e dei relativi ordini di priorità, anche mediante la redazione di una relazione sullo stato della rete, che fornisca un quadro unitario circa la consistenza della rete, il bilancio dei transiti e le criticità esistenti derivanti da fattori endogeni ed esogeni.

Dovrà inoltre essere fornito al MATTM lo schema georeferenziato della rete con la descrizione delle capacità di carico e gli andamenti di punta.

6. Quadro degli interventi e descrizione delle esigenze

Occorre che ci sia coerenza e tracciabilità tra PdS e RA per quanto riguarda gli interventi previsti. È inoltre necessario che ogni esigenza sia descritta nel RA, al fine di tenere in considerazione gli aspetti che possono derivare dalla successiva concertazione regionale. A questo proposito:

- gli interventi contenuti nel PdS che Terna ritiene privi di effetti significativi sull'ambiente devono essere indicati in modo esplicito, con una giustificazione sintetica, anche per categorie di interventi;
- tutti gli interventi contenuti nel PdS con effetti significativi sull'ambiente devono comparire nelle tabelle di sintesi e nell'opportuno volume, regionale o nazionale, del RA, corredati da un minimo di informazioni, quali:
 - motivazioni dell'opera, evidenziando se hanno anche una valenza ambientale



- indicatori tecnici, economici e ambientali che hanno senso, tra quelli definiti in fase di scoping
- potenziali implicazioni ambientali e territoriali
- presentazione della/e macroalternativa/e: dovranno essere individuate macroalternative tutte le volte che ciò è possibile e significativo
- l'analisi degli impatti sinergici e cumulativi è determinante per la scelta dei corridoi migliori.
- ogni intervento introdotto da un PdS degli anni precedenti ma non descritto in un RA, per il quale la concertazione non sia già stata avviata entro il 2008, deve essere descritto secondo quanto riportato al punto precedente in un RA;
- qualora per una esigenza in concertazione non ci siano avanzamenti rispetto alla situazione dell'anno precedente, essa va comunque citata, con un rimando al RA dell'anno precedente per le varie informazioni.

7. Applicazione della metodologia

Il processo integrato Piano VAS e la metodologia proposta nel Rapporto Ambientale vanno applicate in tutte le loro fasi e a tutte le tipologie di opere previste. Per quanto non immediatamente applicabile, Terna dovrà concordare con il Tavolo un piano di applicazione che specifichi modi e tempi per arrivare a regime.

8. I criteri ERPA

L'attribuzione delle varie tipologie di uso e copertura del suolo alle diverse categorie ERPA deve essere riconsiderata da Terna e concordata con il Tavolo, eventualmente ricorrendo a una più approfondita articolazione delle tipologie, o stabilendo regole che consentano di volta in volta la corretta attribuzione alla categoria ERPA in base ad analisi ad hoc. In particolare, per SIC e ZPS dovranno essere stabilite regole che ne consentano un'adeguata tutela. Inoltre, per le aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato dovranno essere osservati i vincoli di salvaguardia di cui al DPCM 28/9/98.

Dovranno anche essere valutate le osservazioni pervenute relative all'integrazione delle tipologie di uso e copertura del suolo da considerare nelle diverse categorie (ad esempio aree di salvaguardia delle risorse idropotabili e siti Ramsar).

Infine, i valori numerici che vengono attribuiti ai pesi (costi ambientali) dei criteri ERPA per la generazione dei corridoi dovranno essere discussi e concordati dal Tavolo, e in fase applicativa dovrà essere effettuata l'analisi di sensitività.

9. Indicatori di esposizione della popolazione al campo magnetico

Tra gli indicatori per la valutazione delle alternative localizzative andrà aggiunta la valutazione della stima della popolazione potenzialmente esposta a vari livelli di campo magnetico secondo classi predefinite.

Nel definire e valutare gli interventi di razionalizzazione di elettrodotti esistenti va considerato un indicatore relativo al miglioramento delle esposizioni ai campi elettromagnetici.



10. VAS transfrontaliera

Tra le informazioni riportate nel rapporto ambientale devono essere inseriti:

- i criteri sulla base dei quali sono maturate le scelte strategiche in materia di connessioni internazionali;
- i criteri sulla base dei quali sono state eventualmente concordate, con gli stati membri confinanti, le procedure di dimensionamento e localizzazione degli interventi contenuti nel PdS.

11. I criteri di minimizzazione, mitigazione e compensazione ambientale

Il rapporto ambientale dovrà evidenziare le opzioni considerate al fine di minimizzare, mitigare o compensare gli effetti ambientali del PdS. Più in particolare, è opportuno che il rapporto individui le linee generali e specifiche adottate per la minimizzazione degli impatti, ovvero per la mitigazione degli effetti residui. Dovranno inoltre essere definiti i criteri con cui si effettua la compensazione, quali effetti devono essere compensati e con quali tipologie di compensazione, tenendo in considerazione che la compensazione di effetti ambientali deve riguardare l'ambiente.

12. Piano di monitoraggio

Contestualmente alla elaborazione del documento programmatico strategico di cui al punto 2 si dovranno precisare i metodi e i criteri per il monitoraggio delle prestazioni ambientali e la coerenza dei piani di aggiornamento annuale con obiettivi e strategie di orizzonte pluriennale.

Più in particolare, il sistema di monitoraggio dovrà consentire di:

- seguire l'evoluzione dello stato dell'ambiente a livello strategico, con riferimento sia ai profili inerenti lo stato dell'ambiente in quanto possibile destinatario degli impatti indotti dalla realizzazione del piano, sia alla pressione esercitata sulle risorse ambientali dal sistema energetico nel complesso e per principali sottosettori, sia infine per quanto riguarda l'evoluzione dei parametri ambientali in grado di influire sulla efficienza della rete elettrica nazionale, con particolare riguardo al cambiamento climatico;
- controllare nel tempo l'efficacia del processo di pianificazione, con riguardo sia alla coerenza fra evoluzione delle variabili strutturali e scenari previsionali considerati in fase di definizione degli obiettivi e delle strategie di medio e lungo termine;
- verificare la coerenza fra piani di aggiornamento annuale e contesto di riferimento programmatico strategico di medio-lungo termine;
- valutare l'efficienza dei piani annuali (follow-up degli interventi) e la loro efficacia rispetto al sistema di obiettivi assunto;
- valutare progressivamente il livello di pressione esercitato a livello regionale dagli interventi programmati, e l'effettiva incidenza di tali interventi sullo stato delle risorse e del territorio.



13. Cartografia

TERNA dovrà presentare su supporti informatici, contestualmente al Piano di Sviluppo del 2009, gli strati informativi georeferiti riguardanti:

la Rete di Trasmissione Nazionale esistente (linee aeree, posizione tralicci,linee in cavo e stazioni, ecc);

- gli interventi già definiti progettualmente previsti dal PdS 2009 (linee aeree, posizione tralicci,linee in cavo e stazioni, fasce di rispetto);
- gli interventi in fase di progettazione previsti dal PdS 2009 eventualmente oggetto di VIA (nazionale o centrale)
- gli impianti di produzione di energia elettrica esistenti e previsti nel PdS 2009 con indicazione della capacità produttiva esistente e prevista nel PdS per gli anni successivi:
- le interconnessioni con l'estero;
- le aree di maggiori criticità per la rete 380-220-150-132 kV dovuta a sovraccarichi della rete:
- la individuazione e la perimetrazione delle aree di maggiore criticità ambientale
- le basi dati utilizzate per predisporre il quadro ambientale conoscitivo e gli output del processo decisionale utilizzati per stimare gli impatti ambientali previsti.

Gli strati dovranno contenere informazioni associate descrittive dello strato quali ad esempio il tipo di linea/stazione, la proprietà, la tensione e la lunghezza (per le linee), il tipo di intervento previsto (nuova realizzazione, potenziamento, riclassamento, razionalizzazione, ecc);

Poiché è indispensabile comprendere le relazioni spaziali degli interventi proposti con il territorio interessato, le informazioni sopra specificate dovranno essere fornite in scala adeguata al livello di valutazione in corso insieme con le basi cartografiche utilizzate sia per la produzione delle informazioni che per le attività di analisi espletate.

l dati ed i relativi metadati dovranno essere predisposti secondo gli standards, per i dati territoriali ed ambientali, in uso presso il Ministero dell'Ambiente - Direzione per la Salvaguardia Ambientale.

B) PRESCRIZIONI DEL MINISTERO PER I BENI E PER LE ATTIVITA' CULTURALI

1. Premessa.

In linea generale si deve comunque osservare la comune difficoltà manifestata dagli organi periferici del MiBAC nell'individuare con precisione l'oggetto della presente valutazione.

Se tale difficoltà si può in parte ricondurre alla novità rappresentata dalla VAS, non costituisce certamente elemento di chiarezza l'aver inserito nell'ambito del rapporto ambientale l'analisi, effettuata con la metodologia applicata alla VAS, di interventi già sottoposti a verifica di compatibilità ambientale. Un caso emblematico è rappresentato, ad esempio, dall'intervento di razionalizzazione della rete AT fra Venezia e Padova, per la quale Terna ha avviato in data 20.12.2007 il procedimento di autorizzazione unica presso il Ministero per lo sviluppo economico.



2. Documentazione cartografica

La valutazione dell'impatto determinato sul paesaggio da una qualsiasi ipotesi di intervento, sia pure in una fase di scelta localizzativa e quindi di indefinitezza, presuppone, quale strumento indispensabile di analisi, una adeguata cartografia. Il rapporto ambientale del PdS 2008 non risulta corredato da un'idonea documentazione cartografica, che consenta di identificare con chiarezza sia gli interventi proposti, sia il quadro conoscitivo a supporto del processo decisionale. La documentazione proposta si limita infatti alle illustrazioni inserite nel testo, prive di ogni riferimento di scala e di base cartografica.

In previsione del PdS 2009, sarà quindi necessario predisporre una idonea documentazione cartografica che permetta una chiara identificazione degli interventi. Si ritiene a questo proposito che in caso di identificazione di corridoi infrastrutturali, nella fase strategica di livello nazionale, tale scala potrebbe essere quella al 1:100.000 mentre, scendendo di scala, nell'analisi di VAS, fino alla fase attuativa, in relazione all'ampiezza dei corridoi identificati, sarà utile predisporre cartografie utili ad identificare puntualmente, per quanto attiene il settore di competenza del MiBAC, la presenza di beni sottoposti a disciplina di tutela, in una scala tra 1:50.000 e 1: 25.000.

Tutto il materiale dovrebbe essere consegnato in formato digitale (con l'utilizzo di soli CD e non DVD stante la carenza di hardware disponibile in tutti gli uffici del MiBAC). Una copia cartacea in esclusivo formato A3 rilegato per ogni singolo intervento (o per ambiti regionali) dovrà essere presentata a corredo del supporto informatico.

3. Sintesi non tecnica.

Ulteriore indicazione per il PdS 2009 è quella relativa alla necessità di produrre, eventualmente nell'ambito della *Sintesi non tecnica*, un documento nel quale per ogni regione siano riportati gli interventi previsti divisi chiaramente tra queste categorie:

- Interventi in VAS del PdS 2009;
 - a) livello strategico;
 - b) livello strutturale;
 - c) livello attuativo.
- 2. Interventi in fase di VIA (regionale o nazionale);
- 3. Interventi in fase autorizzativa.

4. Concertazione a livello regionale e locale.

Si sottolinea, come già detto, i pareri pervenuti dagli Uffici periferici del MiBAC dimostrano una notevole disomogeneità di comprensione dell'oggetto della procedura di VAS

La difficoltà in primo luogo si è incentrata nella individuazione precisa dell'oggetto del Piano di Sviluppo 2008 della Società TERNA in quanto si riscontrano, tra gli stessi documenti prodotti (in particolare tra il Rapporto Ambientale e i Volumi regionali e



provinciali), disomogeneità nella rappresentazione degli interventi, per i quali non viene rappresentato in maniera analitica l'iter che ha determinato le scelte localizzative nelle varie fasi di approfondimento della VAS.

Si ritiene che, per gli aspetti di competenza del MiBAC, si debba muovere al PdS 2008 una critica di fondo nel limite di aver assunto il patrimonio culturale come riferimento a volte subordinato rispetto ad accordi assunti con gli enti locali nella definizione della localizzazione degli interventi (in tutte le fasi VAS) dopo aver definito, quasi a priori, l'esigenza strategica.

Dall'esame della documentazione e dalle risultanze di alcuni incontri avuti con TERNA, in merito alla disamina di alcuni interventi ritenuti "prioritari", si deve evidenziare che il tema nel quale sono state profuse le maggiori energie, da parte di TERNA, è stato quello della concertazione con gli enti locali – in particolare regioni e comuni, quasi sempre senza coinvolgere contestualmente gli uffici territoriali del MiBAC.

In merito al metodo di gestione ed attivazione delle procedure di concertazione di livello regionale e locale, si ritiene opportuno provvedere ad attivare già nella fase di studio ed indagine conoscitiva, specifici rapporti con le strutture territoriali e di settore del MiBAC, al fine di acquisire un quadro conoscitivo delle valenze paesaggistiche e delle emergenze culturali il più completo possibile di cui tener conto nel corso della fase concertativa con gli enti locali.

Si può constatare, in ultima analisi, come i tracciati che si propongono in fase di individuazione delle fasce di fattibilità coincidano in modo particolare con i confini comunali, a sottolineare l'assunzione del principio fondamentale che l'intervento si deve localizzare alla maggiore distanza possibile da ognuno dei comuni attraversati. Di conseguenza, il rischio maggiore è rappresentato dal fatto che il patrimonio culturale – considerato da TERNA costituito quasi esclusivamente dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico – non viene sempre considerato come un elemento fondamentale della qualità del territorio.

Nella fase concertativa con gli enti locali, dovrà essere assicurato un maggior rispetto delle alternative di corridoio dei tracciati scaturite dall'applicazione nella fase di analisi e studio dei criteri ERA.

5. Alternative.

La cartografia fornita dal Piano di Sviluppo della RTN per illustrare le ipotesi localizzative dei tratti di rete previsti ai diversi livelli (strategico, strutturale e attuativo) non ha permesso, nella maggior parte della casistica presentata, l'individuazione, sia pure a grandi linee congruentemente con i criteri valutativi della V.A.S., delle problematiche di carattere paesaggistico presenti sul territorio.

Si deve quindi osservare che:

 a livello strategico le macroalternative rappresentate dall'individuazione di una porzione di territorio a forma ellissoidale sono fornite in scala indefinita e comunque sottendono un rapporto molto alto. I tematismi riportati su dette porzioni di territorio



sono privi di cartografia di base. Risulta quindi difficile orientarsi e definire i punti di riferimento geografico.

- a livello strutturale e attuativo la rappresentazione delle alternative a confronto, costituite dalla individuazione di più corridoi o fasce di fattibilità al contrario di come avviene a livello strategico si realizza su di una cartografia fornita di tutti i riferimenti geografici che mantiene però sempre un rapporto di scala troppo alto ed è priva di qualsiasi tematismo di base che solo consentirebbe in maniera immediata l'individuazione di possibili interferenze con ambiti territoriali tutelati, aree protette o comunque sensibili sotto l'aspetto paesaggistico.
- vi sono anche ipotesi di interventi puntuali, quali "stazioni elettriche" o collegamenti a impianti eolici, senza che conseguentemente ne venga fornito il riferimento localizzativo su adequata scala cartografica.

Le alternative di scelta dei tracciati, a livello strategico e strutturale, dovranno essere presentate in forma più completa ed esaustiva, corredate da una ricca e chiara documentazioni a livello di macro area e di ipotesi di corridoio, che ponga in evidenza le valenze paesaggistiche e in generale i beni culturali interferiti dalle differenti opzioni proposte.

Particolare rilevanza assume l'esigenza di conoscere soprattutto in caso di nuovi interventi di infrastrutturazione, sotto il profilo sia strategico che programmatico, il tipo di soluzioni impiantistiche adottate dalle iniziative di produzione di energia elettrica proposte e/o attese.

Le diverse soluzioni impiantistiche potenzialmente disponibili per la immissione in rete di ulteriore energia elettrica potrebbero sottendere impatti e carichi ambientali in alcuni casi non sostenibili nell'area vasta, soprattutto se particolarmente estesi sul territorio come nel caso della realizzazione di parchi eolici, peraltro già ampiamente diffusi nell'area vasta oggetto di studio nella parte di territorio nella regione Puglia.

Consistendo la procedura di V.A.S. in un processo decisionale in itinere, dove si dovrebbero vagliare ipotesi alternative di localizzazione di opere e non progetti definitivi o preliminari i quali comunque hanno già a monte una scelta insediativa precisa, si ritiene necessario, nell'ambito della definizione delle fasi di VAS proposte da TERNA (livello macro, strutturale, attuativo), già dal PdS 2009, considerare la fase attuativa nell'ambito della fase preliminare della progettazione e, quindi, nella successiva procedura di V.I.A., al fine di garantire un giusto margine di autonomia alla valutazione di impatto ambientale sui progetti dei singoli elettrodotti.

Sarà quindi la V.I.A., laddove l'esigenza elettrica si concretizza progettualmente, quella nella quale si approfondirà l'esame con verifiche tarate sulle particolari caratteristiche della zona più ristretta di territorio e, in base a tali verifiche, potrà essere confermata, corretta o rigettata l'ipotesi progettuale proposta.

6. Osservazioni al Rapporto Ambientale - Volume nazionale

Al termine della fase preliminare della procedura di VAS del PdS della RTN 2008, il Rapporto Ambientale (RA), oggetto del presente esame, non ha potuto recepire tutte le indicazioni contenute nel verbale redatto dalla Sottocommissione VAS perché "fermo

1

restando il termine previsto del 31 gennaio per la presentazione del PdS 2008 al MiSE, il Piano al momento della ricezione delle osservazioni era già stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Terna ed il Rapporto Ambientale si trovava ad un livello di elaborazione avanzato" (cfr. Allegato D conclusivo del RA riportante gli esiti della fase preliminare (scoping), pag. 381 R.A.).

Pertanto Terna si è impegnata a recepire le indicazioni e osservazioni non trattate nel presente Rapporto Ambientale 2008 e a discuterne con il Tavolo VAS nazionale nei tempi e nelle modalità che verranno indicate dal MATTM, in modo che i risultati si riflettano nel Piano di Sviluppo e nel Rapporto Ambientale 2009.

Tra le indicazioni della Sottocommissione VAS che non sono state recepite dal presente RA ve ne sono di rilevanti quali:

- revisione dell'impostazione stessa e degli obiettivi del Piano di Sviluppo della RTN, avanzate principalmente dalla, Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS
- analisi aggiuntive per la caratterizzazione del contesto ambientale e territoriale,
- modifiche al sistema dei criteri ERPA,
- integrazione del sistema di indicatori per la valutazione delle soluzioni localizzative (ibidem., pag. 382).

Ad esempio, secondo la Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS, l' albero degli obiettivi mostra che gli obiettivi tecnici, economici, sociali sono enunciati in modo separato da considerazioni ambientali. Questo comporta che il percorso di formazione delle scelte strategiche introduce tali considerazioni ambientali ex post, quando non resta che mitigare l'impatto sull'ambiente (cfr.verbale di scooping della Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS pag. 8). Ancora, la Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS, consapevole dell'impostazione data allo strumento di pianificazione della normativa vigente, ha ritenuto opportuno evidenziare la singolarità di un approccio programmatico che postula l'adeguamento annuale di opzioni strategiche di medio e lungo periodo (ibidem, pag. 7) e ha inoltre espresso perplessità circa il fatto che ogni anno vengono approvate nuove esigenze di sviluppo già approvate ma non ancora entrate in fase attuativa, ritenendo, di conseguenza, necessario verificare, in accordo con il MiSE, in che misura e secondo quali criteri ed ordini di priorità debba essere verificata la coerenza tra programmazione strategica e attuazione della RTN (ibidem, pag 7-8).

Sottoporre a VAS il PdS della RTN - come prescritto dalla Direttiva 2001/42/CE e recepito dalle *Norme in materia ambientale* contenute nel D.Lgs. 152/2006 e smi – offre in ogni caso l'opportunità di valutare la sostenibilità del complesso delle scelte di piano in una fase preliminare piuttosto che in una fase attuativa di VIA dei singoli progetti originati da tali scelte, quando diventa difficile tornare indietro e quindi più probabile il manifestarsi di conflitti di interesse di difficile soluzione. Infatti, da una parte il monitoraggio consentirà di intercettare impatti negativi non previsti e di adottare misure correttive, dall'altra la procedura delineata consentirà di tornare indietro ad un livello di minore dettaglio, ad esempio dal livello attuativo a quello strategico o addirittura strutturale per eliminare o ridurre tali impatti scegliendo una diversa alternativa localizzativa (scegliendola, a livello attuativo, tra fasce di fattibilità; a livello strutturale tra corridoi alternativi; a livello



strategico, tra schemi elettrici e ellissoidi dei relativi segmenti). Qualora fossero state esplorate, con esito negativo, tutte le alternative possibili all'interno dell'ambito territoriale selezionato; ma anche in situazioni di cambiamento dello scenario territoriale/ambientale di riferimento (anche normativo), e a condizione di una opportuna motivazione e documentazione da parte del soggetto segnalante tale necessità (Cosiddetto feed-back tra fase di pianificazione e fase di implementazione e VAS Multiscalare, come è quella adottata per il presente PdS).

Questo dato procedurale di ripercorribilità del processo decisionale e correggibilità delle scelte appare decisivo nel caso dei beni culturali in quanto gli impatti su architettura e paesaggio – sia diretti che anche mediati da impatti su suolo, acqua e flora e fauna, che possono compromettere la stabilità del paesaggio in quanto disturbano la funzionalità dei suoi sistemi ecologici – sono, in genere di natura locale (per visuali da corto a lungo raggio fino ad una distanza di alcuni chilometri e richiedono scale cartografiche al massimo fino a 1:10000), negativi, a causa della ostruzione o intrusione visiva, e, in assenza di alternative localizzative, di difficile mitigazione.

La standardizzazione di metodologie e tecniche deve però lasciare spazio anche soluzioni non ordinarie ma straordinarie in presenza di situazioni di con ottimo livello di qualità del paesaggio o di eccezionale pregio monumentale, al limite, anche con preclusione o spostamento di un tracciato.

La disponibilità di un Tavolo tecnico permanente periodico per la VAS del PdS consentirà al MiBAC di meglio tutelare i Beni culturali investiti dai processi di sviluppo della RTN – quali riclassamento (in genere, aumento di voltaggio); riqualificazione (diminuzione dell'inquinamento elettromagnetico, con effetti analoghi a quelli del riclassamento ma anche con creazione di nuovo tracciati o ricostruzione in cavo interrato) e più, in generale, razionalizzazione (potenziamento, dismissione, ampliamento; nuove realizzazioni).

Ferme restando le attribuzioni di competenze e il quadro normativo, la Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS ritiene che l'approccio di condivisione delle scelte del processo VAS in particolare la scelta delle localizzazione degli interventi previsti coinvolga tutti i soggetti istituzionalmente tenuti a intervenire nella VAS del PdS. Il MiBAC, dal canto suo, ha ritenuto necessario l'effettivo coinvolgimento degli Uffici Territoriali (Direzioni Regionali e Soprintendenze) durante l'attività di concertazione a livelli regionale/locale nelle fasi strutturale e attuativa del processo di VAS per arrivare ad una effettiva condivisione delle scelte localizzative degli elettrodotti nei tavoli regionali e locali.

In merito a questo aspetto, si ritiene che si dovrebbe dedicare una riflessione ad una critica di metodo avanzate, in fase di scooping, da APAT, WWF e anche Associazione Mediterranea circa la scarsa attenzione che sarebbe stata riservata nella procedura del Piano, ad analisi e comparazione delle alternative e circa la non inclusione sistematica tra queste della "opzione zero". Si tratta di una critica riconducibile in qualche modo alla osservazione della Commissione Tecnica per la Valutazione Ambientale VIA e VAS, circa il fatto che l'obiettivo ambientale è stato finora affrontato ex post e non incorporato sin dall'inizio nell'albero degli obiettivi.



 $\begin{array}{cccc} \mathbf{v} & \mathbf{v}^* \\ \mathbf{v} & \mathbf{v} & \mathbf{v} \end{array}$ Visti gli alti costi di interramento delle linee AT e l'improponibilità, in generale, degli stessi nelle linee AAT, l'impatto sui beni culturali è inevitabilmente notevole a causa delle dimensioni, in pianta e in altezza, dei sostegni e delle servitù connesse, per aumentare l'isolamento aumentando le distanze di sicurezza dai conduttori e la lunghezza delle campate. Particolarmente interessante appare quindi lo sforzo progettuale di migliorare la sagoma dei sostegni di AT, in rapporto a diverse condizioni di visibilità in diverse situazioni territoriali, anche allo scopo di valorizzare la tradizione italiana del disegno industriale di qualità e nella prospettiva di un possibile abbassamento dei costi di produzione dei prototipi di successo.

E' indispensabile tuttavia che il processo di sviluppo della RTN – crescente e a velocità crescente – venga sempre accompagnato da una verifica e dismissione di tracciati ormai obsoleti, "disordinati" e che hanno seriamente compromesso la visione dei paesaggi e beni culturali anche a causa della scarsa attenzione riservata a questo tema fino a tempi molto recenti.

Per quanto riguarda la verifica di coerenza esterna appaiono pienamente sottoscrivibili gli obiettivi, per il momento articolati a livello solo nazionale e riportati nella Tabella 10.1, pag. 161 del RA. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, si tratta di "mantenere gli aspetti significativi e caratteristici di un paesaggio, dovuti sia alla configurazione naturale sia all'intervento umano, con particolare riguardo per le aree costiere, agricole di pregio e i beni culturali, oltre alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a tal proposito utilizzando, sin dal livello strategico, gli indicatori Amb 01 e Amb 04 e Amb 02, ed inoltre, dal livello strutturale in poi, anche l'indicatore Amb 03; evitando, ove possibile o comunque limitando, le alterazioni percettive (intrusione o ostruzione visuale), le alterazioni dello skyline (profilo dei crinali), i movimenti di terreno/sbancamenti, gli interventi su elementi arborei e la vegetazione, a tal proposito, utilizzando, a livello strutturale, l'indicatore Amb 06, Amb 07, Amb 09, Amb 10. Per quanto riguarda invece i "beni architettonici e monumentali" (sic) l'obiettivo, condivisibile, è di nuovo quello di evitare le interferenze con le aree sottoposte a vincolo monumentale e architettonico, ricorrendo, di nuovo, agli indicatori Amb 01, Amb 03, Amb 05, Amb 06.

Per quanto riguarda tali indicatori, le Soprintendenze BAP vengono chiamate a fornire solo due indicatori: Amb 03 (*Rispetto dei beni culturali e del paesaggio*, che, usato tanto a livello strutturale che attuativo, riporta l'ubicazione all'interno dell'area di intervento di beni culturali e paesaggistici intesi come elementi puntuali) e Amb 05 (che per gli stessi beni fornisce una misura delle densità).

Quest'ultima non è una misura che possa essere direttamente fornita dalla Soprintendenza ma si presenta mediata dalla sue elaborazione nel SITAP e nel sito www.benitutelati.it del MiBAC. Il data base necessita di un aggiornamento alle verifiche di interesse eseguite negli ultimi due anni, e d'altro canto deve essere ben compresa dagli utilizzatori la sua non esaustività, sia perché ci sono dei beni culturali tutelati ma non ancora riportati in elenco, in quanto tutelati ope legis o da una specifica legge che però non li ha individuati nella loro consistenza e ubicazione – come può essere il caso, ad esempio delle pievi o castelli che punteggiano il territorio connotandolo paesaggisticamente, o quello delle fortificazioni della Grande Guerra – sia perché semplicemente, pur trattandosi di beni privati candidabili ad essere riconosciuti come



beni culturali e/o paesaggistici, questi non sono stato oggetto di uno specifico decreto di tutela, come può essere il caso di architetture rurali in genere, o di molte ville.

Occorre inoltre un chiarimento circa la prevista protezione intorno a tali beni tramite un buffer di dimensioni definite sulla base delle norme tecniche vigenti a livello di competenza, in quanto la tutela dalla ostruzione/intrusione visiva di tali beni culturali potrebbe essere quella prevista nei Piani paesaggistici, attualmente in fase di redazione e con una riflessione ancora in corso proprio su questa questione della tutela delle visuali "da" e "di" tali beni.

Per quanto riguarda tutti gli altri indicatori specifici per la classe Beni Paesaggistici sopra menzionata, la fonte citata non è più la Soprintendenza BAP, ma piuttosto la panoplia della strumentazione urbanistico urbanistico-paesaggistica di Regioni ed Enti locali, il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) del MiBAC, il Data Base Corine-Land Cover, ecc. Alcuni di questi indicatori potrebbero risentire del fatto che nei Piani paesaggistici è ancora in corso la individuazione delle aree "Galasso" (art. 143, comma 1, lettera c del Codice Urbani).

Di particolare interesse sembra essere l'inserimento di indicatori tendenti a misurare la pressione della rete elettrica esistente (cfr, punto 11.2 a pag. 116 del RA e tabella 11.1) si tratta di indicatori che misurano la percentuale di occupazione da parte degli elettrodotti, attualmente esistenti o già in fase di realizzazione, di aree con vario tipo di utilizzazione, tra cui, in particolare, quelle rilevanti dal punto di vista del patrimonio culturale e del paesaggio, si elencano, in particolare, ma senza la possibilità di un'analisi approfondita di tale categoria di indicatori di pressione della rete elettrica esistente: Occupazione di aree forestali, protette, habitat ZPS, SIC; Interferenza con i luoghi dell'identità regionale, con i paesaggi agrari tradizionali, con la viabilità di rilevanza paesaggistica, con le visuali sensibili; Percentuale di aree protette interessate dal passaggio della rete elettrica.

Per quanto riguarda i criteri ERPA, anche se potrebbe apparire positiva l'introduzione del criterio "P" che fa riferimento ad una "problematicità" che richiede un supplemento di indagine, tuttavia sarebbe più opportuno aumentare le situazioni da trattare con il criterio di esclusione "E";

In merito ai criteri ERPA per il PdS 2009 si dovrebbe prevedere nei criteri ERPA la citazione nella categoria R1 dei siti inseriti da parte dell'UNESCO (ed eventualmente anche solo proposti) nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità e nella rete dei geoparchi minerari.

Come ultimo punto, particolarmente promettente, anche se culturalmente molto impegnativo, appare la previsione del ricorso, nella redazione del prossimo piano PdS 2009, a metodi di analisi multicriteria per giungere alla creazione di un ordinamento delle alternative attraverso un approccio ben strutturato e in grado di trattare la ineliminabile soggettività del processo di valutazione.

Nella quasi totalità dei territori presi in esame sono presenti aree archeologiche o da considerarsi a rischio archeologico in base a segnalazioni di precedenti rinvenimenti o scavi sistematici, con evidenze monumentali conservate, in alcuni casi sottoposte a notifica, ovvero demaniali, solo in alcuni casi segnalate nei PRGC (o negli strumenti di livello comunale come diversamente denominati nelle varie regioni).



Dall'esame della documentazione prodotta (Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2008), si nota invece che nessuno studio è stato finalizzato alla valutazione del rischio archeologico. Considerato che i lavori entro terra non potranno portare alla distruzione di presenze archeologiche, tutelate o anche solo note, o anche venute alla luce nel corso dei lavori (D. Lgs. 42/04, artt. 28, 90) e poiché non si dispone di una cartografia archeologica informatizzata aggiornata relativamente a tutte le aree prese in considerazione, a norma del D.L. 63/05 convertito in L. 109/05, ora trasfuse nel D.L. 12/04/2006, n. 163 contenente la normativa relativa alla "verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare (artt. 95 - 96), relativamente alle opere pubbliche, escluse quelle che non prevedano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti", i tracciati dovranno essere sottoposti, per quanto attiene la localizzazione delle opere entro terra, a valutazione del rischio con la metodologia della normativa vigente eventualmente previo esame preliminare delle ipotesi di tracciato da parte della Soprintendenza BA.

Di seguito si presentano delle osservazioni puntuali al Rapporto Ambientale – Volume nazionale:

- Parte I Cap. 3, paragrafo 3.1 Beni paesaggistici, per quanto riguarda i potenziali effetti del Piano di Sviluppo RTN su tale componente ambientale, in aggiunta a quanto già illustrato nel testo, si segnala la necessità di tener conto dei possibili effetti che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere di scavo nei casi di elettrodotto con cavi interrati, in quanto tali opere potrebbero comportare azioni di abbattimento di alberi ovvero di danneggiamento dell'apparato radicale.
- Parte I Cap. 3, paragrafo 3.2 Beni architettonici, monumentali e archeologici, per quanto riguarda i potenziali effetti del Piano di Sviluppo RTN su tale componente ambientale si segnala la necessità di tener conto dei possibili effetti che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere di scavo, di fondazione e di installazione di manufatti interrati per tutti gli interventi previsti (stazioni, elettrodotti aerei o interrati, cantierizzazione) con particolare riferimento ai beni archeologici. Infatti appaiono assolutamente sottovalutati, nell'attuale redazione del Rapporto Ambientale, gli effetti che tali opere possono avere sui beni archeologici esistenti nel sottosuolo, tenuto conto del fatto che l'Italia è un paese ad elevato "rischio archeologico" ed alcune regioni del territorio nazionale lo sono in maniera particolare.

Pertanto sarebbe corretto sviluppare, nel testo di questo paragrafo, il concetto di tutela preventiva del patrimonio archeologico, ormai da decenni applicato nella prassi d'intervento delle Soprintendenze per i Beni Archeologici e recepito nella stessa normativa di tutela dei beni culturali (D.Lgs. 42/04, articolo 28, comma 4). In base a tale particolare disposizione il Soprintendente, in caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, può richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, modalità questa sicuramente preferibile rispetto ad un ordine di sospensione dei lavori a cantiere già avviato. Attraverso l'esecuzione dei saggi preventivi infatti possono essere valutate già in fase di progettazione la natura e l'estensione delle presenze d'interesse archeologico.

La norma tiene conto della peculiarità dei beni archeologici, che a differenza di altre tipologie di beni culturali, la cui evidenza è palese, non possiedono ab origine questa



caratteristica in quanto, per loro natura, i beni archeologici, prima di essere qualificati tali, devono essere portati alla luce.

I principi della archeologia preventiva sono inoltre richiamati dalla Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e in attesa di ratifica da parte dello Stato italiano, che invita ad impegnarsi nella volontà di raggiungere soluzioni di equilibrio tra le esigenze di tutela dei beni e quelle legate allo sviluppo territoriale.

Pertanto sarebbe opportuno che, fra le misure di mitigazione, fosse inserita quella che prevede l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

- Parte II Cap. 5, pag. 79, nella *Tabella 5.1 Politiche, piani e programmi di riferimento a livello internazionale e nazionale Beni paesaggistici e culturali* e paragrafo 2.4 della *Sintesi non tecnica*, dovranno essere aggiunti i seguenti riferimenti legislativi a livello internazionale:
 - Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in attesa di ratifica da parte dello Stato italiano).
 Nella stessa Tabella 5.1 dovranno inoltre essere aggiunti i seguenti riferimenti legislativi a livello nazionale:
 - D. Lgs. correttivo e integrativo al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali (D. Lgs. 62/2008);
 - D. Lgs. Correttivo e integrativo al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio (D. Lgs. 63/2008);
 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (L. 14/2006).
- Parte II Cap. 5, paragrafo 5.1 Beni paesaggistici, analogamente a quanto indicato al punto precedente, si segnala la necessità di integrare e aggiornare i contenuti riferiti alla normativa nazionale, dando conto della ratifica della Convenzione europea sul paesaggio da parte dell'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e della successiva entrata in vigore della Convenzione sul piano internazionale a partire dal 1° settembre 2006 e delle integrazioni e modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare si evidenziano le seguenti correzioni/integrazioni al testo:

- a pag. **82**, dove si cita l'art. 131, si segnala che, ai fini del Codice, "per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalla loro interrelazione";
- a pag. 82, si segnala che gli obiettivi strategici di tutela del paesaggio individuati dal Codice sono contenuti nell'articolo 135 (non nell'art. 143 relativo alla pianificazione paesaggistica);
- a pag. **82**, dove si elencano le aree tutelate per legge (art. 142), si segnala che queste comprendono *i parchi e le riserve nazionali* o regionali;
- a pag. **82**, dove si cita l'art. 143, si segnala che tra i contenuti dei piani paesaggistici sono da ricomprendere quelli introdotti dal D. Lgs. 63/2008;
- a pag. 83, dove si richiama il SITAP, si segnala che tale banca dati georeferenziata comprende aree e immobili sottoposti a tutela paesaggistica, sia quelli dichiarati di

- notevole interesse pubblico (art. 136), sia le aree tutelate per legge (art. 142), già individuate dalla legge n. 431 del 1985;
- a pag. 86, dove si evidenziano le indicazioni per il Piano di Sviluppo della RTN e la sua attuazione in relazione ai Beni Paesaggistici, si segnala che la dizione "aree sottoposte a vincolo paesaggistico" dovrebbe più correttamente essere sostituita da "beni paesaggistici", che comprendono (art. 134) gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, le aree tutelate per legge e ulteriori immobili e aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici.
- Parte II Cap. 5, paragrafo 5.2 Beni architettonici, monumentali e archeologici, analogamente a quanto indicato ai punti precedenti, si segnala la necessità di integrare e aggiornare i contenuti riferiti alla normativa nazionale, dando conto delle integrazioni e modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare si evidenziano le seguenti correzioni/integrazioni al testo:

- a pag. **88**, dove si evidenziano le indicazioni per il Piano di Sviluppo della RTN e la sua attuazione in relazione ai Beni Architettonici, Monumentali e Archeologici, si segnala la necessità di aggiungere la seguente indicazione:

"Evitare le possibili interferenze con beni culturali di interesse archeologico non ancora accertati mediante indagini e/o saggi archeologici preliminari secondo le indicazioni fornite dalle competenti Soprintendenze".

- Parte III Cap. 7, pag. 128, nella *Tabella 7.1* Obiettivi di Terna e obiettivi del Piano di Sviluppo della RTN, si evidenzia che per l'obiettivo del PdS denominato "Rimozione dei vincoli alla produzione da energie rinnovabili" non si trovano riferimenti nel testo del capitolo e, pertanto, non risulta esplicitata la relazione tra tale obiettivo e le distinte componenti degli aspetti ambientali presi in considerazione (beni paesaggistici, beni culturali, vegetazione, flora, fauna, biodiversità, suolo, rischio idrogeologico, fattori climatici).
- Parte III Cap. 9, paragrafo 9.1 Fonti di dati ambientali e territoriali, Tabella 9.2 e paragrafo 2.6.1 della Sintesi non tecnica, per quanto riguarda i dati e la cartografia dei beni culturali e paesaggistici attualmente disponibili in rete:

CARTA DEI VINCOLI Storico Artistici Archeologici Paesaggistici della Toscana:

Il sistema informativo comprende 7.322 vincoli censiti su tutto il territorio regionale di cui 302 paesaggistici, 327 archeologici e 6.693 storico artistici (dati 2004). E' stato realizzato dalla Regione Toscana, in collaborazione con il MiBAC - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, e con il supporto tecnico del Servizio Geografico Nazionale e del LAMMA, ha predisposto un sistema informatizzato dei vincoli storico-artistici, archeologici e paesaggistici. Il sistema fornisce, su supporto cartografico (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e ove esistente in scala 1:2.000), l'esatta georeferenziazione e perimetrazione dei beni e delle aree soggette ai suddetti vincoli. I dati contenuti nel sistema sono attualmente in fase di validazione da parte del MiBAC.

Per quanto riguarda la pianificazione territoriale paesaggistica ad oggi vigente nella regione Toscana, si segnala che con Delibera. C.R. n. 72 del 24/07/2007 è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale i della Toscana con valenza di piano

A

paesaggistico regionale e che i relativi documenti sono consultabili all'indirizzo www.rete.toscana.it/sett/pta/territorio/sommario.htm.

- Parte III Cap. 9, paragrafo 9.2 Criteri di Esclusione, Repulsione, Problematicità, Attrazione e relativa Tabella 9.3, si segnala l'opportunità di prevedere per tutti i beni culturali (puntuali, areali e lineari), tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sempre il criterio di esclusione E2, aggiornando conseguentemente il sistema degli indicatori e le relative Schede di approfondimento contenute nell'Allegato B (Amb_01 e Amb_03).
- Parte III Cap. 9, paragrafo 9.4 Sistemi di indicatori per la valutazione delle soluzioni localizzative e nella Tabella 9.4- Criteri di Esclusione, Repulsione, Problematicità, Attrazione e relativa Tabella 9.3, si segnala che non sono stati previsti alcuni obiettivi, e conseguentemente i relativi indicatori, presenti nella Tabella 7.1 del rapporto Ambientale a seguito delle modifiche apportate nella Fase di Scoping.

I pareri allegati costituiscono parte integrante del presente atto.

Per quanto attiene agli aspetti di rilevanza regionale e locale, che dovranno essere presi in considerazione nelle successive fasi di valutazione ambientale, si rimanda a quanto espressamente indicato nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, e nel parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai paragrafi "Osservazioni ai volumi regionali e provinciali" e "Linee di indirizzo di carattere generale per affrontare, dopo la VAS, la successiva fase di progettazione sui singoli interventi per l'attivazione della procedura di VIA e della fase autorizzativi".

Il presente parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma lì

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

(Sen. Sandro Bondi)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Stefania P**t**estigiacomo)

M